



**Senato della Repubblica Italiana**  
**5<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(Programmazione economica,**  
**bilancio)**

[commissione.bilancio@pec.senato.it](mailto:commissione.bilancio@pec.senato.it)

**Presidente**

**Sen. Nicola Calandrini**

[nicola.calandrini@senato.it](mailto:nicola.calandrini@senato.it)

**Vicepresidente**

**Sen. Lotito Claudio**

[claudio.lotito@senato.it](mailto:claudio.lotito@senato.it)

**Vicepresidente**

**Sen. Misiani Antonio**

[antonio.misiani@senato.it](mailto:antonio.misiani@senato.it)

**Segretario**

**Sen. Testor Elena**

[elena.testor@senato.it](mailto:elena.testor@senato.it)

**Segretario**

**Sen. Damante Concetta**

[concetta.damante@senato.it](mailto:concetta.damante@senato.it)

*e p.c.*

**Al Ministro della Cultura**

**Dott. Alessandro Giuli**

[ministro.segreteria@cultura.gov.it](mailto:ministro.segreteria@cultura.gov.it)

**Al Capo dell'Ufficio legislativo**

**Cons. Donato Luciano**

[udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it)

**Al Direttore del Dipartimento per la  
tutela del patrimonio culturale**

**Dott. Luigi La Rocca**



[dit@pec.cultura.gov.it](mailto:dit@pec.cultura.gov.it)

**Al Direttore generale ABAP**

***Dott. Fabrizio Magani***

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO: A.S. 1689 -DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026. Osservazioni in merito alla proposta di emendamento n. 108.0.11 Matera, Gelmetti (Art. 108-bis.).**

La necessità di strumenti normativi che siano efficaci, lineari e rispondenti alle esigenze del vivere quotidiano è sentita anche in relazione alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Quest'ultimo, la cui tutela è dovere costituzionale della Repubblica (articolo 9 della Costituzione), deve essere visto come una risorsa costante nella costruzione dei nuovi scenari futuri e non come un impedimento allo sviluppo del Paese.

Occorre investire convintamente su strumenti di pianificazione territoriale preventiva (dal livello comunale a quello regionale) che, partendo da una chiave di lettura storica dell'evoluzione del paesaggio, arrivino a consentire progettazioni sempre più precise e meno impattanti sul potenziale patrimonio archeologico.

L'efficientamento delle procedure burocratiche passa, quindi, attraverso la costruzione di un dialogo sistematico e propositivo tra le parti politiche, gli enti pubblici, la cittadinanza e i portatori di interesse, e quindi tra amministratori e professionalità tecniche, archeologi, architetti, urbanisti, specialisti dell'assetto del territorio e popolazione, al fine di consentire la costruzione di politiche di pianificazione efficaci e non lesive di parte del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: un patrimonio che è fonte della nostra memoria collettiva di popolo e come tale va tramandato alle future generazioni.

**In relazione specifica al presente Disegno di Legge di Bilancio 2026** leggiamo con preoccupazione la **proposta di emendamento n. 108.0.11** Matera, Gelmetti (**Art. 108-bis.**), che apporterebbe una modifica sostanziale all'art. 28, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).

Tale articolo, infatti, pone le basi per il recepimento, all'interno della normativa italiana, della **Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico**, ratificata dall'Italia nel 2015 con la [Legge n. 57 del 29 aprile 2015](#) ed entrata in vigore per il Paese il **13 maggio 2015**.

Ai sensi della suddetta Convenzione, è necessario predisporre, **per lavori pubblici ma anche privati**, procedure di autorizzazione e controllo degli scavi in modo che siano effettuati in maniera scientifica, invogliando l'utilizzo, il più spesso possibile, di metodi di investigazione non distruttivi. Gli elementi del patrimonio archeologico non devono essere lasciati esposti senza che disposizioni adeguate siano state adottate per la loro preservazione, conservazione e gestione e bisogna vigilare



che gli scavi ed altre tecniche potenzialmente distruttrici siano praticate solo da persone qualificate e specialmente abilitate.

Tali azioni passano attraverso studi che tengono pienamente conto dei siti archeologici e del loro contesto e introducono per l'archeologia il concetto (presente anche nell'art. 135 del Codice dei BBCC per l'ambito paesaggistico), della necessità di un minor consumo del territorio al fine di **consentire uno sviluppo infrastrutturale che tuteli il patrimonio archeologico sommerso e ancora non conosciuto.**

A tal fine è nata l'archeologia preventiva (VPIA), le cui procedure si avviano ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tali procedure divengono operative ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, allegato I.8, come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022](#), recante *Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*).

**L'archeologia preventiva consente ogni giorno la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse senza incorrere in lunghi e costosi fermi cantiere per via di ritrovamenti archeologici non programmati:** gli studi archeologici preventivi, infatti, permettono di individuare le potenzialità e i rischi archeologici di un'area non in precedenza nota (o solo parzialmente nota) per pregressi rinvenimenti archeologici, consentendo di esaurire l'esame delle interferenze archeologiche prima dell'esecuzione dell'opera, senza la necessità di eseguire costose varianti in corso di esecuzione.

Inoltre, consente di ampliare la conoscenza sul patrimonio archeologico ancora sommerso in modo da poterlo tutelare correttamente e conciliare con le necessità di sviluppo dei territori e delle comunità.

**La proposta di emendamento n. 108.0.11, quindi, disconosce completamente non solo i principi ma anche le finalità della suddetta Convenzione,** relegando l'applicazione dell'archeologia preventiva alle sole aree per le quali siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13 del Codice dei BBCC: un piccolo pezzo di eccezionalità e rischio già noto a fronte di un patrimonio archeologico sommerso e sconosciuto per il quale, invece, solo una corretta e ampia applicazione delle procedure dell'archeologia preventiva possono garantire il giusto combinato di sviluppo infrastrutturale e tutela.

**Sarebbe persino necessario che le suddette procedure,** nel pieno rispetto dei principi della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, **siano ampliate al settore privato,** prevedendo **aiuti economici e defiscalizzazione dei costi** sostenuti dai privati: necessità che già alcune regioni italiane stanno prevedendo in forme autonome.

Riconoscendo, quindi la necessità di un aggiornamento dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 nel rispetto più stringente dei dettami della suddetta Convenzione Europea, e con la più ampia volontà di collaborazione, **siamo a proporre il ritiro o, in alternativa, la modifica dell'emendamento come segue:**



*1. All'articolo 28, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, il comma 4 è modificato come segue: " In caso di realizzazione di lavori pubblici e privati ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree medesime a spese del committente."*

Già in occasioni precedenti la nostra Associazione aveva osservato che l'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur emanato nel 2004, nella sua impostazione risente fortemente della precedente legge di tutela del 1939 e non risulta più corrispondente a ciò di cui oggi necessiterebbero la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici italiani.

Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, **ribadiamo la necessità di avviare un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.**

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento e ringraziamo per l'attenzione.

Pisa, 19 novembre 2025

Marcella Giorgio  
Associazione Nazionale Archeologi  
Presidente Nazionale

